

CODICE ETICO

Sommario

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' E INTRODUZIONE.....	2
1.1 Natura del Codice.....	2
1.2 Contenuto precettivo	2
1.3 Finalità.....	2
1.4 Destinatari	3
1.5 Obbligatorietà	3
Art. 2: ATTUAZIONE DEL CODICE.....	4
2.1 Attuazione	4
2.2 Comunicazione.....	4
2.3 Aggiornamenti	4
2.4 Vigilanza e Sanzioni	4
CAPITOLO II - VALORI E PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	6
Art. 3: L'ETICA NELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE	6
CAPITOLO III - CRITERI COMPORTAMENTALI.....	8
Art. 4 : GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE.....	8
Art. 5: RISORSE UMANE E POLITICA DEL PERSONALE	8
Art. 6 : RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ("P.A.")	10
Art.7: RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	12
Art. 8: GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA	12
Art. 9: PREVENZIONE DEI "REATI PRESUPPOSTI" EX D.LGS. N. 231/2001 e ss.mm.ii.	14
CAPITOLO IV - APPARATO SANZIONATORIO	17
Art. 10: VIOLAZIONI	17
CAPITOLO V - NORMA FINALE	18
Art. 11: RINVIO	18

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' E INTRODUZIONE

La Società GRUPPO FINESTRE S.r.l. (in seguito denominata anche "Organizzazione") opera nel settore delle costruzioni ed opera prevalentemente per committenti privati oltre che pubblici.

Il presente Codice Etico (in seguito denominato il "Codice") esprime e dichiara in modo formale i principi ed i valori, gli impegni e le responsabilità etiche e comportamentali che l'Organizzazione condivide, assumendoli e facendoli propri. Questi principi sono concretamente attuati nelle attività della GRUPPO FINESTRE S.r.l. e vincolano il comportamento di chiunque opera per essa sia al suo interno che all'esterno.

1.1 Natura del Codice

Il Codice è un documento ufficiale della Società, approvato dall'Amministratore Unico e dalla Assemblea dei Soci di GRUPPO FINESTRE S.r.l., che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui l'Organizzazione si rispecchia e definisce la disciplina generale a cui sono soggetti tutti coloro che operano nel contesto dell'Organizzazione.

Adottando il Codice, l'Organizzazione si è dotata di chiare regole di comportamento nei rapporti con i collaboratori, gli interlocutori esterni, il mercato e l'ambiente.

E' verso queste regole che l'Organizzazione richiede rispetto da parte di tutti i collaboratori, consulenti e, per quanto di competenza, da parte degli interlocutori esterni.

In questo modo si attiva un sistema efficiente ed efficace in grado di assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e quindi in grado di prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa.

1.2 Contenuto precettivo

I principi etici e gli standard comportamentali hanno rilevanza giuridica e sono da considerarsi obbligatori anche in un'ottica di prevenzione dei reati d'impresa.

La violazione dei principi del Codice altera il rapporto di fiducia tra l'Organizzazione e il trasgressore e viene perseguita in modo tempestivo attraverso adeguati procedimenti disciplinari, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato.

1.3 Finalità

La principale finalità del Codice è quella di:

- esprimere in modo chiaro i valori e le regole comportamentali cui l'Organizzazione si attiene nell'esercizio della propria attività
- renderli noti

- contribuire a garantire che tutti i soggetti che operano per l'impresa si muovano nel rispetto dell'etica e delle leggi vigenti.

Insieme alla documentazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo elaborato dall'Organizzazione in coerenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, il Codice esprime la politica dell'Organizzazione e la volontà di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal suddetto decreto, compiuti o tentati nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da parte dei soggetti operanti in posizione "apicale" o subordinata.

1.4 Destinatari

Sono destinatari del presente Codice:

1. I Soci;
2. Gli Organi Sociali (Amministratore Unico nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno dell'Organizzazione);
3. Il Personale (ossia i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) dell'Organizzazione;
4. I Consulenti e i Fornitori di beni e di servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività sotto il controllo dell'Organizzazione o in nome e per conto della stessa.

1.5 Obbligatorietà

I destinatari del Codice sopra individuati sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi e le regole comportamentali.

La Società s'impegna a diffondere i contenuti del Codice anche verso terzi, ritenendo questo passaggio elemento fondamentale per attivare e mantenere rapporti di collaborazione.

Soltanto i soggetti rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 sopra identificate che non rispettano le disposizioni del Codice sono passibili di sanzioni disciplinari. Il mancato rispetto si configura come inadempimento della sua obbligatorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 Codice civile (1*) e 2105 Codice civile (2*).

Il sistema disciplinare dell'Organizzazione prevede anche la sospensione dal lavoro in casi di particolare gravità, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, conformemente allo Statuto dei Lavoratori e al Contratto Collettivo Nazionale applicato. Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4 la violazione può determinare la risoluzione del rapporto per inadempimento.

Art. 2: ATTUAZIONE DEL CODICE

2.1 Attuazione

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dei soggetti di cui al punto 1.1.

2.2 Comunicazione

Diviene operativo a seguito di comunicazione alle parti interessate che avverrà:

- mediante affissione del Codice nella bacheca aziendale e invio/trasmissione a tutti i soci e/o inserimento nel sito web aziendale;
- mediante comunicazione a consulenti, fornitori e clienti attraverso informativa inviata e/o segnalata nella brochure della Società e/o pubblicata nel sito web aziendale.

Il codice sarà comunque sempre disponibile e consultabile presso il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato dell'Organizzazione.

2.3 Aggiornamenti

Il Codice potrà essere modificato, aggiornato o integrato previa approvazione dell'Amministratore Unico e parere dell'Organismo di Vigilanza. A seguito di modifiche si procederà a darne immediata comunicazione alle parti interessate.

L'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza risolvono le eventuali problematiche legate agli aspetti interpretativi ed applicativi del Codice.

Il presente Codice annulla e sostituisce ogni documento o strumento eventualmente pre-esistente.

2.4 Vigilanza e Sanzioni

La funzione di vigilanza sull'osservanza e funzionamento del Codice e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è in capo all'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") di cui al successivo art. 9.

OdV rileva eventuali violazioni delle norme del Codice e le segnala all'Organo Dirigente che ha il compito di contestarle ai trasgressori.

Alla contestazione segue l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

In relazione alla tipologia del trasgressore può essere necessario il coinvolgimento degli organi sociali e delle Organizzazioni Sindacali.

In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati, le sanzioni saranno comminate nel rispetto degli artt. 2103 Codice civile (3*), 2106 Codice civile (4*), 2118 Codice civile (5*), dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori L. n. 300/1970 (6*), nonché della normativa vigente in materia di licenziamenti e delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato.

La violazione da parte di un membro degli Organi di gestione e/o controllo, se presente (Organo Amministrativo), sarà valutata in funzione della sua gravità e potrà comportare anche la revoca per “giusta causa” dell’incarico. La revoca dovrà essere deliberata dall’Assemblea.

Nei rapporti contrattuali, a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà essere risolto per inadempimento.

Ove il trasgressore risulti essere un socio dell’Organizzazione, l’OdV (Organo di Vigilanza) valuterà in coordinamento con gli organi sociali competenti, la gravità della violazione commessa per definire l’irrogazione della sanzione.

CAPITOLO II – VALORI E PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 3: L'ETICA NELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

La politica dell'Organizzazione si basa in modo solido sui valori e i principi di seguito richiamati.

a. Qualità dei servizi e dei prodotti

La soddisfazione del cliente, pubblico o privato, è al centro dell'attività dell'Organizzazione.

b. Professionalità

L'Organizzazione cura la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori, dando ampie garanzie della professionalità loro e degli operatori esterni.

c. Concorrenza leale e correttezza

L'Organizzazione non può assumere comportamenti né sottoscrivere accordi con altre società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza. L'Organizzazione agisce sempre in modo che vengano premiate la capacità, l'esperienza e l'efficienza. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Organizzazione può giustificare una condotta che non sia pienamente rispettosa delle leggi vigenti e delle regole del presente codice.

d. Rapporti e informazioni trasparenti

I rapporti con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere conformi alla legge e rispettosi dei principi di correttezza e trasparenza con particolare riferimento ai rapporti con i dipendenti pubblici che devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dalla normativa vigente in materia.

In particolare non è ammessa alcuna forma di regalo volta ad acquisire trattamenti di favore; sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore che possono condizionare l'esito del rapporto; sono vietate le offerte di beni o di altre utilità, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere anche solo interpretati come rivolti alla ricerca di favori. Le attività espletate dal personale della Società sono affidate e curate con l'indipendenza e la diligenza necessarie, in funzione della tipologia di attività richiesta e della sua delicatezza e complessità.

L'Organizzazione s'impegna a divulgare una corretta e completa informazione. La Società s'impegna inoltre a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità dell'ufficio di appartenenza e in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

e. Riservatezza e tutela della Privacy

L'Organizzazione presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali, nonché alle raccomandazioni e comunicazioni rese dal Garante Nazionale per la Protezione dei Dati personali. Ciascun collaboratore dell'Organizzazione è tenuto a non utilizzare né pubblicizzare informazioni e dati riservati, se non nei limiti ed in funzione dell'esercizio delle proprie competenze.

f. Tutela della persona ed eguaglianza

L'Organizzazione assicura al proprio personale condizioni di lavoro adeguate, in ambienti e luoghi di lavoro sicuri e salubri. E' condannata qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso e si vigila ed opera affinché nessuno attui discriminazioni in base all'età, al sesso, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, allo stato di salute ecc. e se opportuno può promuovere incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza e al rispetto reciproco.

g. Tutela dell'ambiente

L'Organizzazione gestisce in modo eco-compatibile le attività a essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigenti e si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. A tal fine è stato sviluppato un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti delle norme ISO 9001 e ISO 14001. Il sistema è oggetto di certificazione da parte di Ente terzo indipendente.

CAPITOLO III – CRITERI COMPORTAMENTALI

Art. 4: GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per la società.

A) COMPAGINE SOCIALE

I Soci sono tra i primi destinatari del Codice e, quindi, oltre a rispettarne i precetti, ne promuovono la condivisione e la conoscenza. L'Organizzazione vigila affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi dell'Organizzazione per interessi propri o di terzi, anche solo potenzialmente conflittuali e/o pregiudizievoli per l'Organizzazione. In tal caso, il Socio ha l'obbligo di informarne tempestivamente L'Amministratore, nonché l'Organismo di Vigilanza.

L'Organizzazione coinvolge tutti i Soci nell'adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza.

B) ORGANO DIRIGENTE (Amministratore Unico)

L'Organo Dirigente svolge il proprio ruolo facendo propri i principi di professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate ed ha l'impegno di far rispettare scrupolosamente i valori del Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione con particolare riferimento alle prescrizioni comportamentali di cui al Modello di Organizzazione, gestione e controllo assunto dalla Società con finalità penal-preventiva.

L'Amministratore non deve impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo.

L'Amministratore è tenuto ad agevolare il funzionamento del sistema di controllo aziendale.

L'Amministratore ha il dovere di evitare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi dell'Organizzazione e deve evitare di perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente conflittuali e/o pregiudizievoli per l'Organizzazione. In tal caso, egli ha l'obbligo di informarne tempestivamente l'OdV.

Art. 5: RISORSE UMANE E POLITICA DEL PERSONALE

A) Selezione e assunzione del Personale

L'Organizzazione ritiene che la selezione e assunzione del personale dipendente debba assicurare sempre il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei Lavoratori ed il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato.

Il processo di selezione e assunzione prevede la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali, effettuata dall'Organo Dirigente, nel rispetto dei principi fissati dal

legislatore e dell'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. L'assunzione del candidato selezionato prevede la regolare sottoscrizione del contratto di lavoro applicabile.

B) Gestione del rapporto

I rapporti di lavoro si fondano sui principi del rispetto reciproco, del corretto trattamento e della meritocrazia. L'Organizzazione contrasta fortemente ogni forma di favoritismo, nepotismo o di discriminazione. La scelta del tipo di contratto di lavoro e la gestione del rapporto è in relazione al profilo del soggetto. L'Organizzazione tiene in forte considerazione le richieste di quest'ultimo e adotta anche modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

Con l'attivazione del rapporto di lavoro, l'interessato riceverà tutte le informazioni relative alle funzioni e mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi.

Il potere gerarchico risponde a logiche di obiettività ed equilibrio nel rispetto dei diritti del personale. Analogamente il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti gerarchicamente superiori applicandosi con la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2104 Codice civile (9*).

Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti dell'Organizzazione. Non è consentito prestare la propria attività lavorativa contemporaneamente alle dipendenze di terzi o dare vita a collaborazioni non preventivamente autorizzate. Non è possibile svolgere attività contrarie agli interessi dell'Organizzazione o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Strumenti, impianti, documenti, e ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le proprietà intellettuali ed i marchi) di proprietà dell'Organizzazione sono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

C) Divieto di accettare e offrire doni e/o altra utilità

Il personale dell'Organizzazione non è autorizzato a offrire, accettare o promettere, per sé o per altri, alcuna forma di compenso, dono o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, che possa o sia finalizzato ad influenzare o comunque a realizzare trattamenti di favore nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.

Laddove, nonostante tale divieto, un componente dell'Organizzazione dovesse ricevere – anche indipendentemente dalla propria volontà – promesse di doni e/o altre utilità da parte di terzi, oltre a quelli di consuetudine nelle ricorrenze tradizionali, dovrà informarne tempestivamente l'Organo Dirigente, nonché l'Organismo di Vigilanza.

D) Conflitto di interessi

Il personale non può avere o perseguire interessi che siano anche solo potenzialmente in conflitto

con quelli dell'Organizzazione, né può svolgere, direttamente o indirettamente, attività collaterali che possano essere in conflitto, in qualsiasi maniera, con le attività e gli interessi della Società.

Nel caso in cui un dipendente della Società si trovi in ipotesi di conflitto anche solo potenziale, egli ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'operazione informandone il più rapidamente possibile l'Organo Dirigente, nonché l'Organismo di Vigilanza. Inoltre, nel caso in cui un coniuge, parente di un dipendente dell'Organizzazione sia dipendente o collaboratore di società o enti concorrenti, deve prontamente comunicarlo al proprio superiore gerarchico. In ogni caso, qualsiasi componente dell'Organizzazione dovesse venire a conoscenza di ipotesi di conflitto di interessi riguardanti altri soggetti, interni e/o esterni all'Organizzazione, ma con i quali questa intrattiene rapporti, ha l'obbligo di informarne l'Organo Dirigente, nonché l'Organismo di Vigilanza.

E) Tutela della dignità ed integrità

La Società è impegnata nel garantire a tutti i suoi componenti la tutela della dignità ed integrità psico-fisica, nel rispetto dei principi di pari opportunità e tutela della Privacy, con speciale riguardo ai portatori di handicap. Essa ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri tali da garantire un ambiente lavorativo consono, nonché procedure di sicurezza (es. divieto di fumare nei locali ecc.) rivolte al costante miglioramento del clima aziendale (es. evitando vessazioni, molestie, ecc.).

F) Sicurezza sul lavoro

La Società garantisce l'integrità fisica e psichica dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (e ss.mm.ii) e di tutte le altre norme in materia.

Il personale e i collaboratori dell'Organizzazione assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dei Responsabili, ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di qualunque altra Pubblica Amministrazione competente in materia.

Ove un componente dell'Organizzazione riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne i soggetti individuati nell'organigramma aziendale del Sistema di gestione Integrato.

Art. 6 : RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ("P.A.")

I rapporti dell'Organizzazione con pubblici ufficiali e/ o incaricati di pubblici servizi, impiegati pubblici e concessionari sono improntati alla trasparenza, lealtà e correttezza e tenuti nel rispetto delle norme di legge e delle regole di buona fede.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto

della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili e non può in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Organizzazione. Per questo motivo viene raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione. La nostra organizzazione vieta nel modo più assoluto la corresponsione o la promessa di pagamenti o benefici o altre utilità a favore di pubblici ufficiali, con l'obiettivo o al fine di favorire o accelerare operazioni comunque dovute nell'ambito dei propri doveri di ufficio (ad esempio il rilascio di permessi/autorizzazioni).

A) P.A. come committente di opere/servizi

Con particolare riferimento alla partecipazione a gare indette dalla P.A. per l'aggiudicazione di opere e/o fornitura di beni o di servizi, l'Organizzazione mantiene rapporti professionali trasparenti, conformandosi alle prescrizioni del bando, alle disposizioni regolamentari e di indirizzo, restando soggetta al controllo del Committente e degli altri organismi pubblici deputati.

Sono vietati favoritismi, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la P.A. per indurla ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice.

B) Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche saranno tenuti solo dalle funzioni a ciò autorizzate. In particolare tutti i rapporti che coinvolgono le funzioni aziendali con la Pubblica Amministrazione devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

Nell'ambito dei rapporti con le autorità di settore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ispettorato del Lavoro, il Garante nazionale per la Protezione dei Dati Personali, il Garante della Concorrenza e del Mercato (salvo altri), l'Organizzazione assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche, nonché, se dovuta e/ o richiesta, una completa informazione, prestazione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali. L'OdV vigila affinché i rapporti con le autorità siano rispettosi dei principi qui enunciati ed individua le eventuali violazioni e responsabilità dei trasgressori.

C) Rapporti con le Autorità Giudiziarie

L'Organizzazione collabora attivamente con le Autorità Giudiziarie, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari. In tal senso, è fatto espresso divieto ai componenti dell'Organizzazione di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli, al fine di far venir meno la loro obbiettività di giudizio nell'interesse dell'Organizzazione.

D) Finanziamenti a partiti ed organismi politici

L'Organizzazione può erogare contributi nei soli confronti dei soggetti e nei limiti stabiliti dalla legge. Detti contributi politici comprendono qualsiasi forma di pagamento, prestito o atto di liberalità concesso a partiti, organismi politici e sindacali, ovvero a loro membri e candidati indipendenti, anche fatti mediante terzo interposto. In ogni caso, l'erogazione del contributo presuppone una deliberazione dell'Assemblea e la determinazione di una destinazione chiara e documentabile delle risorse.

Art.7: RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

A) Adeguamento alla normativa vigente

L'Organizzazione opera attualmente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (e ss.mm.ii.) e si è conformata ai contenuti del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Nel rispetto del diritto degli interessati alla tutela dei dati personali (siano essi dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori della Società), fornisce un'informativa completa e aggiornata sul trattamento dei dati – sia ordinari che eventualmente sensibili – acquisiti dall'Organizzazione o che verranno acquisiti e/o elaborati nel corso della propria attività, richiedendo il rilascio del loro consenso informato, ogni qualvolta si dovesse rendere necessario ed esclusivamente per le finalità a cui sono destinati. Salvo casi specificatamente segnalati agli interessati, tali dati non vengono comunicati, divulgati o utilizzati per altri fini, sia all'interno che all'esterno della Società. Per una maggiore tutela e trasparenza nei confronti degli interessati, essa ha poi provveduto alla nomina del Titolare del trattamento dei dati, nonché degli incaricati dei trattamenti ("Incaricati") a quello subordinati.

B) Gestione del sistema informatico e telematico

Ai soggetti operanti nell'Organizzazione in posizione apicale o subordinata è fatto divieto tassativo di alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico e/o di intervenire illegalmente, con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi installati su apparecchiature operanti presso l'Organizzazione per procurare, direttamente e/o indirettamente, un vantaggio o un'utilità alla Società.

C) Misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali specie di natura sensibile e/ o giudiziaria è effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza, almeno minime, ex lege. Per un aggiornamento continuo delle proprie misure di sicurezza, la Società monitora costantemente le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8: GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

A) RegISTRAZIONI contabili

L'Organizzazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al Codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

L'Organizzazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati fondi in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti. Per l'organizzazione non sono assolutamente ammessi pagamenti per servizi inesistenti o verso location particolarmente favorevoli dal punto di vista fiscale.

E' fatto espresso divieto di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a Soci e/o terzi fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

A tal fine l'Organizzazione si impegna ad adottare il Principio di Controllo, costruito sulla base della separazione dei compiti, in modo che le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione siano svolte da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente individuate all'interno dell'Organizzazione, evitando che possano essere attribuiti loro poteri illimitati e/ o eccessivi.

E' vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci o attribuite ad organi di controllo ed extra sociali. E' fatto espresso divieto a chiunque di usare, senza autorizzazione, i fondi della Società e di costituire e detenere fondi anche esteri non risultanti dalla contabilità ufficiale.

B) Controlli interni

Il sistema coordinato dei controlli interni contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce un valido strumento di supporto all'azione manageriale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti e le procedure necessari e/o utili ad indirizzare, gestire e verificare l'attività dell'Organizzazione, al fine di assicurare la legalità e la compliance. Il sistema è operativo ed efficace ad ogni livello della struttura organizzativa aziendale.

Il Personale dirigente e dipendente sarà custode e responsabile dei beni aziendali (materiali ed immateriali) strumentali all'attività svolta. Pertanto è fatto esplicito divieto di far uso improprio o personale dei beni aziendali e/o delle risorse dell'Organizzazione. Il Personale dipendente ed i Collaboratori, anche esterni, sono tenuti a fornire, alle scadenze di legge o a semplice richiesta, all'Organo amministrativo e a quello di controllo ogni supporto e collaborazione necessarie od utili alla rappresentazione dell'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari, nonché a permettere a chi ne espliciti la funzione l'esercizio del controllo contabile consuntivo sulle operazioni poste in essere dall'Organizzazione nel periodo di osservazione.

C) Comunicazioni sociali

Le comunicazioni sociali devono essere veritiere, chiare, corrette, trasparenti ed esaustive.

Esse devono essere rese in conformità ai principi, criteri e formalità previste dal Codice Civile, dai principi contabili e nel rispetto delle prescrizioni della normativa fiscale, nonché di leggi speciali e regolamentali applicabili.

Il bilancio, di esercizio o infra-annuale, i prospetti informativi, i libri sociali e, in genere, le relazioni o comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, previste dalla legge sono documenti redatti secondo i principi di trasparenza e correttezza, in linea con le previsioni del Codice civile e delle vigenti leggi in materia. In particolare, un corretto esercizio delle comunicazioni sociali è indispensabile a permettere all'Organo di Controllo l'esercizio delle funzioni legali di sorveglianza sull'Organizzazione societaria, sul sistema di controllo interno, sul suo concreto funzionamento, nonché sulla legalità dell'azione dell'Organo di gestione.

D) Attività finanziaria

Il Management, il Personale ed i Collaboratori della Società non devono essere implicati o coinvolti, neanche a titolo di concorso, in operazioni che possano sostanziare il riciclaggio di proventi da attività criminali o, in genere, illecite. L'Organizzazione non svolge alcuna attività di carattere finanziario rivolta al pubblico né ha emesso titoli di debito. Ogni movimentazione di denaro salvo che pagamenti cash di minimo importo - operazione di pagamento, incasso, rilascio di garanzie - viene effettuata nel rispetto delle norme di legge e per il tramite di intermediari finanziari abilitati, ovvero mediante emissione di assegni circolari o bancari non trasferibili.

Art. 9: PREVENZIONE DEI "REATI PRESUPPOSTI" EX D.LGS. N. 231/2001 e ss.mm.ii.

A) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii. ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa, diretta e personale, della persona giuridica per illecito amministrativo dipendente da reato. Essa, infatti, può essere sanzionata con irrogazione di una misura pecuniaria e/o interdittiva laddove il reato sia stato compiuto, nell'"interesse o vantaggio" della stessa, da soggetti organicamente legati ed operanti in posizione apicale, ovvero subordinata.

Gli artt. 6 e 7 conferiscono, tuttavia, la possibilità all'Organizzazione di essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati tipici indicati, nel caso in cui l'organo dirigente abbia adottato spontaneamente ed efficacemente implementato "Modelli di Organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, affidando ad un organismo specifico – l'Organismo di Vigilanza (OdV)– il compito di vigilanza e controllo, realizzando così un'efficace azione penal-preventiva.

B) ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTI

Al fine di individuare, graduare e prevenire il rischio di commissione dei reati presupposti, punibili anche a titolo di tentativo, la Società ha preso in esame l'elenco delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, di volta in volta inseriti dal legislatore nei vari aggiornamenti del D. L.vo medesimo.

Ciò individuato e analizzato, la società ha effettuato un censimento ed un'elaborazione della relativa "mappa" dei propri ambiti aziendali e delle relative funzioni, con riguardo al potenziale verificarsi dei reati presupposti ed ha individuato ambiti potenzialmente a rischio. Il Modello viene aggiornato dall'OdV in occasione di integrazioni legislative dell'attuale novero di reati ex D. Lgs. 231/2001.

C) ELABORAZIONE ED ADOZIONE DI MODELLI PENALI PREVENTIVI

Il presente Codice è parte integrante del Modello Organizzativo quale standard comportamentale cui devono uniformarsi i soggetti che operano nelle aree/funzioni valutate e censite come a rischio commissione reato.

L'Organizzazione ha elaborato tale Modello di Organizzazione, gestione e controllo sulla base del proprio background aziendale, delle risultanze del censimento effettuato e dei caratteri peculiari della propria struttura organizzativa, operativa e dimensionale. I soggetti operanti in tali funzioni e/o direzioni dovranno essere rispettosi delle procedure comportamentali ivi previste, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare.

D) L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("OdV")

L'OdV è l'organo appositamente nominato dall'Organo Dirigente della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza del Modello adottato. L'OdV è costituito da soggetto/i selezionato/i, dotato/i dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie di interesse.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo Dirigente determina i principi regolanti la durata, la nomina, il rinnovo e il budget di dotazione annuale. Entro tali limiti, l'OdV dispone per ciascun esercizio sociale di proprie risorse strutturali ed economico-finanziarie dedicate e ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento, anche avvalendosi di consulenti esterni nello svolgimento delle proprie funzioni.

Nell'esercizio delle competenze ad esso riservate, l'OdV, ex art. 6 del D.Lgs. citato, provvede a:

- interpretare, applicare e controllare il rispetto del Codice etico e comportamentale;
- vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'aggiornamento ed il setting del Modello adottato dalla Società;
- svolgere attività ispettiva, di monitoraggio e coordinamento con gli altri Organi societari/consortili;
- rilevare e segnalare agli Organi deputati gli eventuali trasgressori di norme e prescrizioni del Modello adottato, nonché attivare la procedura di cui al Sistema disciplinare;
- curare la formazione del personale in materia di D. Lgs. 231/ 2001 e ss.mm.ii.

Per le indicate competenze, l'OdV redige con cadenza periodica (almeno annuale) e riporta

all'attenzione dell'Organo Dirigente una relazione sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del Codice e del Modello, illustrando gli interventi necessari e strumentali atti a migliorare la funzionalità, l'efficacia e l'effettività del sistema di prevenzione implementato.

L'OdV si relaziona costantemente con gli Organi sociali di gestione e di controllo, instaurando un costante flusso informativo e di coordinamento reciproco, nonché il reporting periodico dei risultati della propria attività all'Organo Dirigente, anche al fine della pianificazione di periodo degli ulteriori interventi.

CAPITOLO IV-APPARATO SANZIONATORIO

Art. 10: VIOLAZIONI

Eventuali violazioni al presente Codice Etico ledono il rapporto di fiducia con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico potrà pertanto costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con le relative conseguenze di legge in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà, se del caso, comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Per le violazioni commesse dai dipendenti verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale applicato, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive, pur sempre nel rispetto della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed in coerenza e conformità a quanto previsto nel Modello Organizzativo della società.

Il soggetto preposto alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice è l'Organismo di Vigilanza, istituito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.L.vo 231/2001 e ss.mm.ii.

CAPITOLO V –NORMA FINALE

Art. 11: RINVIO

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto Sociale, del Codice Civile e del Codice Penale con riferimento alle fattispecie delittuose applicabili all'attività dell'Organizzazione, nonché del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (e di quello dei Dirigenti se presenti), così come di ogni altra legge speciale e regolamentare al tempo vigente.

Nell'aspetto comportamentale il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con finalità penal-preventiva adottato dalla Società.

Il Codice recepisce automaticamente ogni norma, presente e futura, definente l'elenco dei reati tipici presupposti, nonché finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati d'impresa, costituendo un valido presidio legale per la Società e l'attività da essa espletata.

Adottato con delibera dell'Assemblea del 01.09.2021

CHIZZOLA DI ALA (TN), lì 30.07.2021

Approvata da DG:

Data Approvazione: 30.07.2021

SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione. Obiettivo è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che gli vengono offerte.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto (dipendente o meno) di un'organizzazione che segnala violazioni agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi in materia di prevenzione della corruzione.

Questa procedura vuole incentivare le segnalazioni e tutelare, proprio in ragione della sua funzione, il whistleblower.

MODALITÀ OPERATIVE

MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere indirizzata all'OdV ex D.l.vo 231/2001 coinvolgendo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, se presente.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche ed accertamenti in merito ai fatti segnalati.

Quindi la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione,
- b) tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- c) una precisa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile apporto.

Le segnalazioni anonime, che non consentano di identificare il loro autore, non possono essere prese in considerazione ma verranno prese in considerazione solo su indicazione di OdV per eventuali ulteriori verifiche solo per casi gravi e con informazioni dettagliate.

La segnalazione verrà annotata da ODV su specifico registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica: odvgruppofinestre@federicogallo.it. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo da OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

b) consegnata a mano a ODV.

VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al OdV.

A tal fine, OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, ecc..).

Qualora, a seguito della verifica, la segnalazione risulti fondata, OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente se del caso;
- 2) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 3) all' Organo di governo dell'Organizzazione

al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'organizzazione.

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è causa di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

vi sia il consenso espresso del segnalante;

la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve comunicare quanto avvenuto ad OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione: al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della

struttura valuta rapidamente l'opportunità e/o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono fonte di responsabilità anche le forme di abuso della presente procedura, quali ad esempio le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

DOCUMENTI RICHIAMATI

Allegato: Modulo di segnalazione

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

Dati del segnalante

Nome del segnalante*:	
Cognome del segnalante*:	
Codice Fiscale*:	
Qualifica servizio attuale*:	
Settore/Servizio di appartenenza*	
Settore e sede servizio all'epoca del fatto segnalato	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Telefono:	
Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri Enti/Soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

Ente/organizzazione in cui si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti	

più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno all'organizzazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Settore cui può essere riferito il fatto:	

Descrizione del fatto*:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: odvgruppo finestre@federicogallo.it con eventuale documentazione a corredo della segnalazione. I dati personali sono trattati in forma anonima esclusivamente dall'Organo di Vigilanza nel rispetto della normativa vigente.

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall'asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente.

Data.....

Firma.....